



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

AVVISO PUBBLICO

PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 210, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213, PER FINANZIARE PROGETTI PRESENTATI DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPERIMENTALI, RIGUARDO UNA O PIÙ DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117, PER L'INCLUSIONE, L'ACCESSIBILITÀ E IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DI PARTICOLARE RILEVANZA NAZIONALE O TERRITORIALE.

Articolo 1

Finalità dell'Avviso

1. Il presente Avviso è pubblicato in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2025 (di seguito "decreto"), recante la disciplina della procedura di accesso ai finanziamenti, nonché le relative modalità di erogazione, monitoraggio dell'utilizzo ed eventuale revoca dei finanziamenti stessi, a valere sul Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito "fondo"), per finanziare progetti presentati dagli enti del Terzo settore per la realizzazione di iniziative sperimentali, riguardo una o più delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera *h*), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
2. Con il presente Avviso sono stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di ammissione delle domande medesime nonché le modalità e i criteri di valutazione dei progetti presentati.

Articolo 2

Risorse finanziarie programmate

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il decreto stanziava complessivamente venti milioni di euro, a valere nei limiti delle risorse presenti nel capitolo di spesa n. 857 «Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. La somma è destinata alla attribuzione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti secondo le seguenti modalità:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

- a) fino a un massimo di quattrocentomila euro, nel caso in cui il progetto è realizzato con il coinvolgimento nell'attuazione delle attività progettuali di uno o più soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, complessivamente, siano dotati di sedi o strutture coinvolte attivamente nel progetto e presenti sul territorio di almeno cinque regioni e/o province autonome e rappresentino almeno quattrocento associati persone fisiche;
 - b) fino a un massimo di ottocentomila euro, nel caso in cui il progetto è realizzato con il coinvolgimento nell'attuazione delle attività progettuali di uno o più soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, che, complessivamente, siano dotati di sedi o strutture coinvolte attivamente nel progetto e presenti sul territorio di almeno otto regioni e/o province autonome e rappresentino almeno ottocento associati persone fisiche;
 - c) fino a un massimo di un milione seicentomila euro, nel caso in cui il progetto sia realizzato da una rete associativa di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o da un'associazione iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito RUNTS) che abbia almeno cento enti associativi iscritti al medesimo Registro e che è sviluppato con il coinvolgimento nell'attuazione delle attività progettuali di almeno dieci enti associati in maniera diretta o indiretta che, complessivamente, siano dotati di sedi o strutture coinvolte attivamente nel progetto e presenti, tra tutti, sul territorio di almeno dieci regioni e/o province autonome e che, complessivamente, impieghino almeno cinque dipendenti e rappresentino almeno milleseicento associati persone fisiche.
3. Lo stanziamento complessivo di venti milioni di euro è così suddiviso:
- a) fino a 3,2 milioni di euro sono destinati al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, lettera a);
 - b) fino a 5,6 milioni di euro sono destinati al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, lettera b);
 - c) fino a 11,2 milioni di euro sono destinati al finanziamento dei progetti di cui al comma 2, lettera c).
4. Il contributo è concesso a titolo di cofinanziamento, nei limiti del 90% del costo totale del progetto, delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione delle attività di progetto e rendicontate nel rispetto delle condizioni definite dal presente Avviso. Il cofinanziamento della restante quota è assicurato dal proponente anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, volontari, beni e servizi messi a disposizione per la realizzazione del progetto.

Articolo 3

Soggetti proponenti e partenariato

1. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto, possono accedere al contributo di cui all'articolo 2 solo gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in forma singola o in partenariato, in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda:
 - a) costituiti da almeno cinque anni;
 - b) che svolgono, per finalità statutaria esclusiva o prevalente, attività volte alla promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari nonché alla rimozione di ogni ostacolo che ne impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

- c) iscritti al RUNTS nelle sezioni di cui all'articolo 46, lettere a), b), c), e) e, limitatamente alle associazioni e fondazioni, g), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 oppure, sino alla compiuta attuazione dell'articolo 34 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, iscritti all'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e costituiti in forma di associazione o di fondazione;
 - d) con capacità operativa a livello nazionale comprovata dalla presenza e disponibilità di almeno una sede o struttura organizzativa in almeno otto regioni o province autonome.
2. Gli enti del Terzo settore possono presentare domanda di finanziamento, sia in forma singola che associata attraverso la composizione di un partenariato. Ciascun ente può essere capofila per un solo progetto e può essere partner in un ulteriore progetto.
 3. Le proposte progettuali devono essere coerenti con la programmazione sociale e sanitaria dei territori interessati. A tal fine, prima della presentazione della domanda di finanziamento, gli enti proponenti sono tenuti a informare le Regioni e le Province autonome coinvolte e gli Ambiti Territoriali Sociali interessati dove verranno realizzati i progetti.
 4. Il possesso dei requisiti soggettivi deve sussistere al momento della presentazione della domanda e perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente/capofila e partner in caso di partenariato – partecipanti al progetto per l'intero periodo di realizzazione. La cancellazione del soggetto proponente dal RUNTS comporterà l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento.
 5. In caso di progetti presentati in forma di partenariato, l'ente individuato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità (di seguito anche "Dipartimento"). Pertanto:
 - a) i singoli enti componenti il partenariato ai fini del rimborso rendicontano, per il tramite del proponente, le spese realmente sostenute, pertanto senza possibilità di ricarichi;
 - b) nel progetto devono essere specificati i ruoli, le attività e le connesse quote finanziarie di competenza di ciascun soggetto del partenariato; la variazione di dette quote, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento previa valutazione della variazione stessa; la sostituzione di uno dei partner è ammessa solo in via del tutto eccezionale, debitamente motivata e previa valutazione e autorizzazione del Dipartimento;
 - c) la richiesta di erogazione del contributo, a titolo di anticipazione e saldo, è presentata dal soggetto capofila che provvede a trasferire le somme spettanti ai partner; i trasferimenti tra partner non sono soggetti a fatturazione trattandosi di rimborso spese e non di corrispettivo per una prestazione.

Articolo 4

Durata e contenuto dei progetti

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono destinati al cofinanziamento di progetti sperimentali, con una durata compresa tra i diciotto e i trentasei mesi, volti ad assicurare l'effettivo e pieno accesso in favore delle persone con disabilità delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti, nonché in favore dei loro familiari. A tal fine, le iniziative finanziate devono



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

promuovere, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e con il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62, l'accesso al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato per consentire alla persona con disabilità di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità con gli altri.

2. A tal fine, i progetti sperimentali devono:

- promuovere l'accesso delle persone con disabilità al sistema dei servizi territoriali e all'offerta del welfare di comunità, promosso dagli enti del Terzo settore, che per ragioni personali e/o di contesto sperimentano maggiori ostacoli di accesso alle opportunità e sono più a rischio di esclusione;
- favorire il rafforzamento della capacità delle associazioni di essere parte attiva e facilitatori dell'attuazione dei processi di riforma in atto attraverso la messa in rete, lo scambio di esperienze e buone pratiche, la condivisione di approcci e strategie, allo scopo di sviluppare la dimensione territoriale e comunitaria dell'inclusione, in particolare nelle aree caratterizzate da diseguglianze territoriali, ad esempio, in termini di servizi, di presenza di enti del Terzo settore;
- sostenere processi di miglioramento e rafforzamento della capacità organizzativa degli enti e il rafforzamento dell'efficacia della loro azione anche in termini di accrescimento del numero di associati e utenti con disabilità che fruiscono dei servizi;
- realizzare azioni per la messa in rete, a livello territoriale e nazionale, e per lo scambio informativo tra le associazioni nell'ottica di rafforzare le conoscenze ai fini di maggiore omogeneità nei diversi territori con particolare riferimento a quelli che presentano maggiori carenze di servizi.

3. Sono esclusi dal finanziamento i progetti in corso di esecuzione o già terminati ovvero già finanziati alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di finanziamento stabiliti dal presente Avviso.

4. Gli enti del Terzo settore ammessi al finanziamento si impegnano a realizzare direttamente le attività e gli interventi previsti nel progetto. È consentito agli enti medesimi di avvalersi anche di soggetti terzi, incluse imprese private fornitrici di beni e servizi a titolo oneroso e, in tale ipotesi, questi ultimi devono essere selezionati nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento ed economicità.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento

1. Le domande di finanziamento, a pena di irricevibilità, devono essere trasmesse entro sessanta giorni a partire dal 5 maggio 2025 incluso (termine ultimo 3 luglio 2025) utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute prima del 5 maggio 2025 e oltre il 3 luglio 2025.
2. Gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 3 dovranno presentare tramite PEC, a pena di inammissibilità, la domanda di finanziamento di cui al comma 1, utilizzando il Modello A,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

unitamente alla documentazione di cui al comma 5, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: AvvisoETSdisabilita@pec.governo.it. Le domande di finanziamento devono pervenire esclusivamente tramite tale indirizzo PEC; non saranno prese in considerazione domande pervenute tramite altri canali o su altri indirizzi di posta elettronica.

3. In caso di partenariato, l'istanza di ammissione al finanziamento deve essere compilata solo dal soggetto capofila e accompagnata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante di ciascun partner, attestante la volontà di partecipare al partenariato, redatta secondo il Modello A1.
4. Nel caso di progetto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), si dovrà fornire l'elenco degli associati coinvolti nel progetto compilando il Modello A2; nell'ipotesi in cui sia presentato da associazione iscritta al RUNTS che abbia almeno cento enti associativi iscritti al medesimo registro, l'ente proponente dovrà altresì fornire l'elenco degli associati in maniera diretta o indiretta compilando la parte relativa contenuta nel Modello A.
5. Ciascuna domanda di finanziamento reca inoltre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 - a) proposta progettuale, redatta utilizzando il Modello B;
 - b) piano finanziario, secondo la struttura del Modello C e dettagliata secondo il modello C-bis.
6. La domanda di finanziamento e la documentazione allegata devono essere firmati digitalmente:
 - i) i Modelli A, A2, B, C e C-bis dal legale rappresentante dell'ente proponente;
 - ii) il Modello A1 dal legale rappresentante dell'ente partner.
7. L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Dipartimento precedente ove, per disguidi di qualsiasi natura, la domanda non pervenga entro il termine perentorio indicato nel comma 1.
8. Tutte le dichiarazioni inserite nella domanda sono rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e/o di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000.
9. Il richiedente il finanziamento, in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, è soggetto alle conseguenze penali di cui all'articolo 76 oltre che a quelle di cui all'articolo 75 (decadenza dai benefici) del medesimo D.P.R. n. 445 del 2000.

Articolo 6

Spese ammissibili e condizioni di rimborso

1. Il contributo è concesso per il cofinanziamento delle spese ammissibili riferite alle attività svolte nel periodo compreso tra la data di avvio e quella di fine del progetto. Il piano finanziario del progetto si compone delle seguenti voci:
 - A. Costi diretti per il personale (personale dipendente e personale esterno non legato al beneficiario da un rapporto di lavoro dipendente, eventuale personale volontario valorizzato ai fini della copertura del cofinanziamento);
 - B. Altri costi diversi dal personale direttamente connessi alla realizzazione delle attività di progetto (ad esempio, materiali di consumo, spese connesse alla promozione e



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

pubblicizzazione del progetto, noleggio o locazione di beni; spese per la copertura assicurativa dei volontari, spese per l'acquisto di beni e/o servizi strumentali, spese connesse alla fideiussione);

- C. Costi indiretti (ad esempio: spese per le pulizie, spese per le utenze; altre spese generali solo indirettamente riconducibili alla realizzazione del progetto in quanto legate al funzionamento degli enti che realizzano il progetto);
 - D. Costo totale del progetto (A+B+C);
 - E. Contributo pubblico richiesto (max 90% di D);
 - F. Cofinanziamento del soggetto proponente/partenariato (almeno il 10% di D).
2. Il rimborso dei costi di cui alle lettere A e B è riconosciuto sulla base delle spese effettivamente sostenute, mentre il rimborso della voce di costo C è riconosciuto sulla base dell'applicazione al totale dei costi diretti (A+B) di un tasso forfettario del 7%. I costi di personale (A) a copertura delle attività di segreteria e coordinamento del progetto non possono superare il 10% del costo totale di progetto (D).
 3. L'eventuale valorizzazione economica del personale volontario (voce di costo A) è ammissibile nei limiti del valore del cofinanziamento complessivo. La valorizzazione del "costo figurativo" del contributo del personale volontario è effettuata attraverso l'utilizzo della unità di costo standard (€131,00 per giornata o €16,37 per ora) approvata dalla Commissione europea nell'ambito dei programmi a gestione diretta della programmazione 2021-2027 (cfr. Decisione Commissione europea C(2019) 2646 "authorising the use of unit costs for declaring personnel costs for the work carried out by volunteers under an action or a work programme". Resta fermo che l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo (articolo 17, comma 3, del d.lgs.117 del 2017). Ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 117 del 2017 gli enti che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento di attività di volontariato nonché per la responsabilità verso i terzi.
 4. Gli enti del Terzo settore ammessi al finanziamento realizzano direttamente le attività previste dal progetto. È consentito avvalersi anche di soggetti terzi, incluse le imprese private fornitrici di beni e servizi a titolo oneroso nei limiti del 30% del costo complessivo di progetto. In tale ipotesi i fornitori devono essere selezionati nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e economicità.
 5. In sede di verifica amministrativo-contabile, ai fini dell'ammissibilità, tutte le spese rendicontate relative alle voci di costo A e B dovranno essere giustificate da documenti di spesa (ad esempio: cedolini, F24, fatture e documenti contabili di valore probatorio equivalente), recanti il riferimento al Programma ammesso a finanziamento e l'indicazione del Codice Unico di progetto (CUP), in conformità a quanto disposto dall'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Tali spese devono inoltre risultare sostenute, cioè quietanzate, entro la data di presentazione del rendiconto finale, nel rispetto delle "Indicazioni operative per la rendicontazione" allegate al presente Avviso.
 6. Non sono ammessi a rimborso i seguenti costi:



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

- a) gli oneri connessi all'acquisto di beni immobili o mobili registrati, nonché le spese di manutenzione straordinaria di immobili a eccezione degli eventuali interventi di adeguamento o riqualificazione necessari alla realizzazione del progetto;
- b) l'IVA recuperabile;
- c) ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e direttamente riconducibile alla realizzazione del progetto approvato.

Articolo 7

Cause di inammissibilità

1. Saranno considerate inammissibili, ed escluse, come tali, dalla valutazione, le domande:
 - a) presentate, in forma singola o associata, da soggetti privi di uno o più requisiti di cui all'articolo 3;
 - b) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
 - c) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
 - d) pervenute secondo modalità di invio non rispondenti alle indicazioni di cui al precedente articolo 5;
 - e) con un progetto che non abbia le caratteristiche previste dall'articolo 2, comma 2;
 - f) con un progetto che abbia una durata inferiore a diciotto mesi o superiore a trentasei mesi, come indicato all'articolo 4, comma 1;
 - g) con un progetto che richiede una percentuale di finanziamento superiore al 90% del costo complessivo del progetto medesimo e/o non garantisce una corrispondente quota di cofinanziamento, come previsto nell'articolo 8, comma 2;
 - h) non rientranti negli obiettivi generali e nelle linee di attività di cui all'articolo 4;
 - i) che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto dall'articolo 3, comma 2.
2. L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente articolo sarà comunicata, da parte del Dipartimento al soggetto proponente.

Articolo 8

Determinazione del contributo e cofinanziamento

1. I progetti ammessi sono finanziati nell'ordine delle distinte graduatorie di cui all'articolo 9, comma 6, e nei limiti dei rispettivi stanziamenti stabiliti nell'articolo 2, comma 3, e tenuto conto del cofinanziamento di cui al successivo comma 2. Nel caso in cui i menzionati stanziamenti siano superiori a quanto occorrente a finanziare i progetti ammessi nella relativa tipologia, il Dipartimento si riserva di ripartire le somme non utilizzate tra le altre tipologie di cui all'articolo 2, comma 2. Nel caso in cui i menzionati stanziamenti siano insufficienti a finanziare integralmente tutti i progetti ammessi nella relativa tipologia, all'ultimo collocato in posizione utile è attribuito un finanziamento parziale, con facoltà di rinuncia.
2. Il cofinanziamento, a copertura almeno del 10% del costo totale del progetto, come risultante nel piano finanziario Modello C, costituisce un requisito essenziale, a conferma della concreta



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

capacità degli enti di sostenere, in quota parte, le spese connesse alla realizzazione delle attività previste.

3. Le percentuali di finanziamento e di cofinanziamento previste nel progetto approvato saranno poi applicate all'ammontare complessivo delle spese totali riconosciute in sede di rendicontazione e validazione della spesa per la realizzazione del progetto stesso.
4. Il legale rappresentante dell'ente proponente sotto la propria responsabilità dichiara che la proposta presentata non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali o europei e, in sede di rendicontazione, che le spese non sono state oggetto di rimborso a valere su altri finanziamenti pubblici nazionali o europei.

Articolo 9

Valutazione dei progetti. Criteri di valutazione.

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, il Capo Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità con proprio provvedimento nomina la Commissione di valutazione prevista dall'articolo 4, comma 2, del decreto.
2. Il responsabile unico del procedimento verifica preliminarmente la ricevibilità della domanda di finanziamento e della documentazione di cui all'articolo 5, in termini di rispetto dei termini di scadenza di cui al comma 1 del medesimo articolo 5, e di ammissibilità formale della domanda di finanziamento e della documentazione di cui all'articolo 5, comma 5.
3. Il responsabile unico del procedimento trasmette al Presidente della Commissione di cui al comma 1 l'elenco delle domande ritenute ricevibili e ammissibili presentate per ognuna delle tipologie di progetti di cui all'articolo 2, comma 2, unitamente alla relativa documentazione.
4. La Commissione di cui al comma 1 provvede alla valutazione dei progetti, assegnando un punteggio fino a un massimo di 100, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Criteri di Valutazione			Punteggio	
1	Qualità del soggetto proponente	1.1	Capacità tecnica del soggetto proponente in forma singola (incluse le sedi/strutture coinvolte)/ in partenariato: esperienza pregressa in interventi nazionali e/o regionali volti ad assicurare l'effettivo e pieno accesso in favore delle persone con disabilità delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti, nonché in favore dei loro familiari; esperienza nel lavoro di rete con i servizi sociali e socio-sanitari territoriali per lo sviluppo di iniziative per accrescere l'inclusione delle persone con disabilità.	Max 15
		1.2	Gestione e coordinamento del progetto: previsione di adeguati strumenti e processi di gestione e coordinamento delle attività nei diversi territori coinvolti; chiara definizione dei ruoli, compiti e funzioni delle sedi/strutture coinvolte (o del partenariato, ove previsto).	Max 5



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

		TOTALE	20	
2	Coerenza esterna e qualità della proposta progettuale	2.1	Coerenza della proposta progettuale con i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006 e con il decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 per la promozione dell'accesso al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato per consentire alla persona con disabilità di migliorare la qualità della propria vita, di sviluppare tutte le sue potenzialità, di poter scegliere i contesti di vita e partecipare in condizioni di pari opportunità con gli altri.	Max 5
		2.2	Chiarezza e completezza della proposta con riferimento: all'analisi dei bisogni dei potenziali destinatari degli interventi (enti, persone con disabilità e loro famiglie); alla definizione degli obiettivi e dei risultati attesi; alla descrizione delle attività previste e alla descrizione dei prodotti.	Max 15
		2.3	Carattere innovativo della proposta con riferimento alle metodologie di intervento e alle soluzioni proposte; alle collaborazioni e relazioni attivabili; alla capacità di assicurare la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle loro famiglie alla definizione delle soluzioni proposte.	Max 5
		2.4	Contributo della proposta al rafforzamento della capacità delle associazioni di essere parte attiva e facilitatori dell'attuazione dei processi di riforma in atto attraverso la messa in rete, lo scambio di esperienze e buone pratiche, la condivisione di approcci e strategie.	Max 10
		2.5	Contributo della proposta al miglioramento dell'accesso delle persone con disabilità al sistema dei servizi territoriali e all'offerta del welfare di comunità, promosso dagli enti del Terzo settore, che per ragioni personali e/o di contesto sperimentano maggiori ostacoli di accesso alle opportunità e sono più a rischio di esclusione.	Max 10
		2.6	Contributo della proposta alla messa in rete , a livello territoriale e nazionale, e per lo scambio informativo tra le associazioni nell'ottica di rafforzare le conoscenze ai fini di maggiore omogeneità nei diversi territori con particolare riferimento a quelli che presentano maggiori carenze di servizi.	Max 10
		2.7	Capacità del progetto di integrarsi in modo sinergico e complementare con il sistema dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali coinvolti nella costruzione e attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.	Max 5
		2.8	Coerenza e correttezza della progettazione con la declinazione del budget in relazione a: - obiettivi, risultati, figure professionali e destinatari; - natura e durata delle attività previste;	Max 5



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

		- suddivisione del budget tra sedi/strutture coinvolte o partner; - caratteristiche del gruppo di lavoro con riferimento alla coerenza tra qualifiche ed esperienze delle figure professionali e le caratteristiche del progetto.	
		TOTALE	65
3	Criteri premiali	3.1 Complementarità della proposta con le iniziative del territorio. Identificazione e valorizzazione di sinergie operative a livello territoriale con altre iniziative progettuali specifiche promosse da enti pubblici e privati e finanziate con risorse regionali, nazionali ed europee a sostegno del progetto di vita indipendente delle persone con disabilità.	Max 5
		3.2 Capacità della proposta di assicurare una copertura territoriale superiore al minimo richiesto per tipologia progettuale con riferimento al numero di Regioni/Province autonome nelle quali verranno realizzate concretamente le attività progettuali o iniziative.	Max 5
		3.3 Cofinanziamento assicurato dal proponente in misura superiore al minimo richiesto.	Max 5
		TOTALE	15
TOTALE			100

5. All'esito dell'istruttoria la Commissione redige un elenco delle proposte progettuali ammissibili al finanziamento (con punteggio pari o superiore a 60) e delle proposte non ammissibili al finanziamento (con punteggio inferiore a 60) per ciascuna delle tre tipologie progettuali.
6. Gli elenchi di cui al comma 5 sono trasmessi dal Presidente della Commissione al Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità che provvede, con proprio decreto, all'approvazione della graduatoria contenente le proposte ammesse al finanziamento, delle proposte ammesse non finanziate per esaurimento delle risorse e delle domande non ammesse a finanziamento.
7. Il decreto di cui al comma 6 è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità sezione "Bandi e Avvisi" all'indirizzo www.disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Criteri e modalità per la concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" nonché nella sezione "Pubblicità legale" della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Articolo 10

Convenzione

1. Il Dipartimento procede alla sottoscrizione di apposita convenzione con gli enti del Terzo settore ammessi a finanziamento. Con la convenzione sono regolati i reciproci rapporti, tra gli altri: i termini e le modalità di erogazione del finanziamento nonché di monitoraggio delle attività, le



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

- condizioni di rimborso e le modalità di rendicontazione delle spese; le cause di risoluzione della convenzione e di revoca del finanziamento, gli obblighi derivanti dall'accettazione del contributo.
2. Al fine della sottoscrizione della convenzione, il soggetto ammesso al finanziamento dovrà produrre, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale, la seguente documentazione:
 - a) in caso di iniziativa o progetto presentato in partenariato, la formalizzazione del partenariato stesso attraverso associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata;
 - b) comunicazione utilizzando il Modello D degli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale, ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i. dedicato, nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del progetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - c) comunicazione del Codice Unico di progetto (CUP);
 - d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai fini della verifica delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica stessa ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, secondo gli schemi resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità sezione "Avvisi e Bandi" www.disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/.
 3. La mancata produzione, anche parziale, della documentazione indicata al comma 2 ai fini della sottoscrizione della convenzione nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.
 4. Ove il progetto ammesso al finanziamento sia stato presentato in forma associata, la convenzione sarà sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto indicato come capofila, unico referente e responsabile della corretta realizzazione dell'iniziativa o del progetto nei confronti del Dipartimento.
 5. L'avvio delle attività deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento da parte del proponente della convenzione sottoscritta con il Dipartimento, approvata e sottoposta alle procedure di registrazione. Il termine di quindici giorni può essere eventualmente differito, in casi particolari, solo se espressamente autorizzato dal Dipartimento, previa motivata richiesta a firma del legale rappresentante dell'ente proponente.

Articolo 11

Variazioni di durata, attività e finanziarie del progetto

1. Su richiesta motivata del proponente, il Dipartimento potrà autorizzare:
 - a) eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta presentata in risposta al presente Avviso, a condizione che le stesse non alterino significativamente l'impianto e le finalità del progetto approvato;
 - b) variazioni compensative al piano economico finanziario, nei limiti del contributo concesso, laddove tali variazioni superino il 20%, anche di una sola macrovoce. Le variazioni



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

compensative tra le singole macrovoci di spesa che comportino uno scostamento non eccedente il 20% della singola macrovoce di spesa dovranno essere evidenziate all'atto della presentazione della rendicontazione e della relazione finale, di cui successivo articolo 13, specificandone le motivazioni. Viceversa, le variazioni compensative superiori al 20% della singola macrovoce dovranno essere previamente autorizzate dal Dipartimento. Si precisa che il predetto limite percentuale del 20% deve essere calcolato sulla macrovoce di importo inferiore oggetto della variazione compensativa.

2. In ogni caso, non potranno essere autorizzate modifiche progettuali relative ad elementi che, in sede di valutazione, hanno determinato l'ammissione al finanziamento o comunque il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità come indicato dall'articolo 9, comma 5.

Articolo 12

Pubblicità

1. Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per il soggetto attuatore di utilizzare, per tutte le attività di comunicazione e promozione, l'emblema della Repubblica con la dicitura «Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità».
2. L'ente beneficiario del finanziamento ha l'obbligo di citare esplicitamente sul materiale predisposto per la promozione e la realizzazione delle attività progettuali (es. materiale pubblicitario, *gadgets*, pubblicazioni sul sito web, etc.) che lo stesso è realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità.
3. Sul sito del soggetto proponente devono essere pubblicati, contestualmente all'avvio delle attività, una sintesi del progetto dandone comunicazione al Dipartimento, che pubblicherà sul proprio sito istituzionale i link di collegamento ai siti dei soggetti realizzatori.
4. Tutti gli enti beneficiari (compresi i componenti di ATS) sono altresì tenuti a pubblicare sul proprio sito internet o su analoghi portali digitali le informazioni relative al contributo statale ricevuto, ai sensi dell'articolo 1, commi 125 e ss., della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Articolo 13

Modalità e termini di erogazione del contributo

1. Il finanziamento pubblico è erogato al soggetto beneficiario il quale, in caso di progetti presentati in forma di partenariato, è individuato nell'ente designato quale soggetto capofila, in due distinte quote:
 - a) una prima quota, a titolo di anticipo, fino all'80% del finanziamento concesso, erogabile anche in due rate, e previa presentazione della richiesta di anticipo corredata dalla comunicazione di avvio delle attività progettuali e da idonea garanzia fideiussoria di cui all'articolo 14 (Modello E), nonché dei moduli necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, secondo gli schemi resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità sezione "Avvisi e Bandi"



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

- c) alla verifica delle informazioni rese in merito all'acquisizione delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, secondo gli schemi resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità sezione "Avvisi e Bandi" www.disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/. Le informazioni antimafia sono acquisite nuovamente nel caso siano decorsi i termini di validità di cui all'articolo 86 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero nel caso di variazioni intervenute tra le figure soggette a verifica, che dovranno essere tempestivamente comunicate al Dipartimento.
6. Le verifiche di cui sopra, nel caso di iniziative o progetti svolti in partenariato, saranno estese a tutti i componenti del partenariato.

Articolo 14

Fideiussione

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'anticipo percepito, fino al 60% del finanziamento concesso. La fideiussione dovrà:
- a) essere presentata contestualmente alla richiesta di erogazione del contributo a titolo di anticipazione, secondo il Modello E;
 - b) essere obbligatoriamente rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 e s.m.i., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del d.lgs. n. 58 del 1998 e s.m.i., e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa;
 - c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte del Dipartimento che rilevi a carico dell'associazione inadempienze nella realizzazione del programma di attività o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
 - d) essere valida ed efficace per tutto il periodo di realizzazione del progetto e fino al sesto mese successivo alla conclusione del progetto e contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del Codice civile, fino a conclusione della verifica amministrativo-contabile di cui all'articolo 15 e comunque fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte del Dipartimento;
 - e) in caso di stipula con un garante estero, lo stesso deve essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni previste in materia di legalizzazione di documenti prodotti all'estero e presentati alle Pubbliche Amministrazioni (articolo 33 del D.P.R. n. 445 del 2000 s.m.i.).
2. Nel caso in cui il fideiussore sia sottoposto a procedura concorsuale o comunque cessi la propria attività per qualunque causa, il beneficiario è tenuto a rinnovare la fideiussione con un altro dei soggetti sopraindicati, dandone immediata comunicazione al Dipartimento.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

Articolo 15

Monitoraggio

1. I progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio effettuato attraverso apposita relazione. In particolare, gli enti ammessi a finanziamento trasmettono al Dipartimento una relazione semestrale redatta secondo il Modello F, per illustrare e documentare analiticamente lo stato di realizzazione del progetto stesso e il progressivo conseguimento dei risultati attesi, nel rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma, nonché i costi sostenuti.
2. Ciascun ente beneficiario è tenuto a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura delle attività progettuali la relazione finale sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati redatta secondo il Modello H, nonché il rendiconto finale delle spese sostenute nell'intero periodo, redatto coerentemente all'impostazione del piano finanziario, distinto per macrovoci di spesa, utilizzando il Modello I e la documentazione specificata nelle "Indicazioni operative per la rendicontazione".
3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2 deve essere trasmessa all'indirizzo PEC AvvisoETSdisabilita@pec.governo.it.

Articolo 16

Irregolarità e sanzioni

1. In caso di violazioni degli obblighi derivanti dalla convenzione di cui all'articolo 10, il Dipartimento potrà disporre l'interruzione del progetto e la revoca del finanziamento qualora il beneficiario, o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti:
 - a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso;
 - b) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione del Dipartimento, l'esecuzione del progetto finanziato;
 - c) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
 - d) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
 - e) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;
 - f) non rispetti le regole di pubblicità di cui all'articolo 12;
 - g) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, hanno consentito in maniera oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità ai sensi dell'articolo 9, comma 5;
 - h) in via generale, qualora vengano accertate situazioni dalle quali risulti l'impossibile o non proficua prosecuzione del progetto o un uso delle risorse pubbliche non conforme alle finalità del presente Avviso.
2. Il Dipartimento si riserva in ogni caso di effettuare controlli e disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche nel corso della realizzazione del progetto. Con successivo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

decreto del Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità sono definiti i termini, i criteri, le modalità e le procedure con cui vengono effettuati i controlli documentali post erogazione volti ad accertare la sussistenza alla data della domanda delle condizioni soggettive ed oggettive per la concessione ed erogazione dei contributi.

Articolo 17

Privacy e norme di rinvio

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR - *General Data Protection Regulation*) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l'adozione delle misure di protezione necessarie e adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l'ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è individuato nella Presidenza del Consiglio dei ministri e nel Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.
4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: www.governo.it/privacy-policy.
5. I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dalla società *in house* che fornisce assistenza tecnica al Dipartimento nella gestione della presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
6. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità", attraverso l'indirizzo e-mail disponibile sul sito istituzionale www.disabilita.governo.it.

Articolo 18

Modalità di invio dei quesiti

1. Eventuali quesiti potranno essere inviati al seguente indirizzo di posta elettronica: AvvisoETSdisabilita.info@governo.it non oltre dieci giorni antecedenti il termine di scadenza previsto dall'articolo 5, comma 1, indicando nel campo oggetto "Quesito in merito all'Avviso per l'accesso ai contributi a valere sul fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui al decreto 8 gennaio 2025".



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità

2. Le domande e le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità nell'apposita sezione "Avvisi e Bandi" all'indirizzo www.disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/.

Articolo 19

Clausole finali

1. Il responsabile unico del procedimento è il dott. Gianfranco Pasquadibisceglie, Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.
2. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.
3. Il presente Avviso ed i relativi allegati, ivi compresa la modulistica richiamata, saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità sezione "Avvisi e Bandi" all'indirizzo www.disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/, nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Criteri e modalità per la concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" nonché nella sezione "Pubblicità legale" della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it.
4. Avverso il presente bando è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Il Capo Dipartimento
Dott. Gianfranco Pasquadibisceglie